

pagare alla cittadinanza;

b) **il Pretore condanna il camperista** ma compensa le spese legali fra le parti.

Pagamento della contravvenzione e delle proprie spese legali;

c) **il Pretore condanna il camperista** sia al pagamento della contravvenzione che al risarcimento delle spese legali sostenute dal Sindaco.

Il danno e la beffa in quanto, anche in caso di ulteriore ricorso, il camperista deve pagare subito.

Per fare un esempio concreto riprodurrò le fatture pagate da un camperista (assistito nella Pretura di Cavalese da un avvocato segnalato dalla Federcampeggio) per opporsi ad una ingiunzione inviata dal Sindaco di Canazei.

Oltre a due inutili viaggi Prato-Cavalese il camperista ha pagato L. 922.422 al proprio legale e L. 899.892 al legale del Comune di Canazei in quanto condannato al pagamento della contravvenzione ed al pagamento delle spese legali della controparte.

8) **RICORSO IN CASO DI CONDANNA DEL CAMPERISTA.**

Solo in alcuni casi è opportuno ricorrere in seconda istanza o in Cassazione.

A sfavore del ricorso giocano i tempi lunghi, i quali rendono poi superata ogni sentenza, e l'alto costo delle parcelle.

Nei casi che ci sono occorsi abbiamo superato il fattore costi ma non quello del tempo.

9) **RICORSO AMMINISTRATIVO.**

Contro un'ordinanza comunale si può far ricorso anche al T.A.R. ma i costi ed i tempi rendono tale pratica sconsigliabile.

Per superare il problema costi esiste anche il Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, ricorso previsto per consentire ad ogni cittadino di far valere il proprio diritto anche in assenza di denaro, ma la formulazione richiede la consulenza di un legale.

Negli anni le ordinanze anti-camper, per mantenere il loro effetto, sono state così adeguate:

1978-1986

Riferimento al Codice della Strada, artt. 3 e 4, con sanzioni modeste.

Tali ordinanze non vengono riproposte in quanto i Prefetti, le Preture, i T.A.R. si pronunciavano contro.

1987-1988

Riferimento alla Circolare 983/85 del Ministero Lavori Pubblici ed a motivi igienici.

Tali ordinanze venivano abbandonate in quanto venivano allestiti i Presidi Ecologici.

1989-1990

Le ordinanze diventano semestrali e nelle motivazioni si pone l'accento sul campeggiare (termine suscettibile di interpretazioni) e sulla sicurezza pubblica.

Detti adeguamenti hanno ri-

chiesto la preparazione di ricorsi differenziati e personalizzati pertanto non è possibile, se non creando danni a qualcuno, diffondere un ricorso standard.

Per aggiornamento riprodurrò sinteticamente le sentenze di cui siamo in possesso. Una pubblicazione che auguriamo stimoli i nostri associati, addetti al settore, ad inviarci ulteriori suggerimenti o notizie.

1) La Circolare 983/85 Ministero Lavori Pubblici, pubblicata sulla G.U. 17/86, invita l'amministratore pubblico a NON attivare discriminazioni contro le autocaravan, a non accomunarle alle caravan ed a ricordarle con il termine autocaravan anziché camper o altri.

2) Il Tribunale di Sanremo (20-9-1982) assolve il Geom. Mario Rasori di Mantova dal reato di sosta nell'area portuale con formula: «perché il fatto non costituisce reato».

3) Il T.A.R. della Liguria (sentenza 710/80) condanna il Comune di Sarzana evidenziando, nei motivi della decisione, la evidente violazione dell'obbligo di motivazione dell'ordinanza emessa.

4) Il T.A.R. della Liguria (sentenze n. 157-158 del 24-2-1988) condanna il Sindaco di Sestri Levante gravandolo delle spese ed onorari di giudizio sostenuti dal camperista.

Importanti i motivi della decisione; tra tutti: «...l'autocaravan è un veicolo che, ove utilizzato in

